



**REGOLAMENTO COMMISSIONE DI PARITA' E
PARI OPPORTUNITA'**

INDICE

Art. 1 Istituzione e finalità

Art. 2 Compiti della Commissione

Art. 3 Composizione e durata

Art. 4 Collaborazione, Sede, Spese

Art. 5 Programmi ed attività

Art. 6 Convocazione

Art. 7 Validità delle sedute

Art. 8 Verbalizzazione

Art. 9 Votazioni

Art. 10 Partecipazione

Art. 11 Attività del Presidente

Art. 12 Dimissioni, decadenza, cessazione

Art. 1 **(Istituzione e finalità)**

1. Per l'attuazione del principio di parità, stabilito dall'art. 3 della Costituzione, ribadito dalla legge 10 aprile 1991 n. 125 e dal Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n. 196, è istituita con atto Consiliare la Commissione Comunale per la realizzazione di condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e degli uomini, per la promozione di una cultura di pari opportunità a partire dalla famiglia e dalla scuola, la valorizzazione delle differenze di genere, l'affermazione dei principi dell'integrazione dal punto di vista di genere nelle politiche amministrative e dell'acquisizione di potere e responsabilità da parte delle donne.-

2. La Commissione ha sede presso il Municipio ed è, per il Consiglio e la Giunta, organismo permanente consultivo e propositivo.-

3. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia ed opera per uno stretto rapporto con la realtà, le esperienze femminili e maschili, le donne e gli uomini eletti e le istituzioni. Può avere rapporti esterni ed assumere iniziative di partecipazione, informazione, ricerca e consultazione; a tale scopo si avvale della struttura od ufficio individuato dal Sindaco all'atto della nomina della Commissione stessa.-

Art. 2 **(Compiti della Commissione)**

1. La Commissione si attiva, in collegamento con il Ministero, la Commissione per le pari opportunità e la Commissione nazionale per le pari opportunità fra donna e uomo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'analoga Commissione Provinciale, Regionale e con altri organismi preposti alla realizzazione delle parità a livello internazionale, europeo, nazionale, regionale, provinciale e territoriale, nonché con gruppi ed organismi che si occupano a vario titolo della condizione femminile e maschile e delle parità per:

- svolgere e promuovere indagini e ricerche sulla situazione attuale della donna e dell'uomo, sui problemi relativi alla condizione femminile e maschile nel territorio fontanivese, diffondendone i dati ed i risultati;
- favorire e promuovere l'attuazione di azioni positive, definite con specifici programmi di intervento di organismi ed Enti Pubblici (Enti Locali – ULSS - Scuole ecc.) e proporre alla Giunta ed al Consiglio Comunale apposite relazioni sulla condizione femminile e maschile, preliminarmente alla stesura del programma annuale dell'Amministrazione;
- svolgere i compiti a sé conferiti dalle normative vigenti (comunitarie, nazionali, regionali e provinciali), formulare pareri sugli atti riguardanti le materie di sua competenza (in particolare sulla regolamentazione degli spazi e dei servizi) ed inoltre esprimere parere sui provvedimenti e programmi comunali che abbiano rilevanza per la condizione femminile e maschile, o che comunque la Commissione richieda di esaminare. Tali provvedimenti e programmi sono inviati dall'Amministrazione Comunale alla Commissione.-
- favorire e promuovere l'attuazione di azioni positive con lo scopo di ridurre gli ostacoli che impediscono la partecipazione delle persone diversamente abili ad una normale vita sociale;
- Favorire e promuovere progetti ed interventi diversificati intesi ad espandere l'accesso e la ricollocazione delle donne e degli uomini al lavoro ed incrementare le opportunità di formazione, di riqualificazione e di progressione professionale delle donne e degli uomini, in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale in

materia di parità favorire e promuovere occasioni di confronto culturale sulla condizione femminile e maschile, sull'immagine della donna e dell'uomo individuando le manifestazioni, anche indirette, di discriminazione affinché vengano superate le violazioni alle leggi di parità;

- favorire e promuovere iniziative tendenti a conciliare i tempi di lavoro e di cura e creare la consapevolezza della piena corresponsabilità della coppia nei confronti della procreazione responsabile, dell'educazione dei figli, per rendere in tal modo l'esperienza di vita familiare compatibile con l'impegno pubblico - sociale e professionale della donna e dell'uomo;
- favorire e promuovere l'informazione e la conoscenza relativa alle iniziative riguardanti la condizione femminile e maschile nonché l'aggiornamento sulla legislazione inerente le donne e gli uomini, attraverso i mezzi di comunicazione;
- favorire e promuovere la partecipazione di tutte le donne e gli uomini in tutti i settori della vita pubblica;
- attivare rapporti di collaborazione con le consigliere e i consiglieri di parità.

Art. 3 (Composizione e durata)

1. La Commissione è composta da 7 membri, di cui 4 (quattro) di sesso femminile e 3 (tre) di sesso maschile ed è nominata dal Sindaco.
2. I componenti della Commissione sono proposti per iscritto al Sindaco dai Gruppi Consiliari entro e non oltre 30 giorni dal giuramento del Sindaco. Se entro tale termine i capigruppo non avranno provveduto alla nomina, si riterrà esclusa tale forza politica e/o rappresentanza civica da detta Commissione;
3. La Commissione si compone di cinque membri designati dalla maggioranza (tre di sesso femminile e due di sesso maschile) e due membri designati dalla minoranza (uno di sesso femminile e uno di sesso maschile).-
4. Il Presidente della Commissione viene nominato dai componenti della Commissione nella prima seduta, e scelto tra i membri di sesso femminile che compongono la commissione;
5. Il Presidente sceglie tra i componenti della Commissione un Vice Presidente.
7. I membri della Commissione durano in carica per la durata del Consiglio Comunale.
8. La Commissione deve essere insediata entro 45 giorni dal giuramento del Sindaco.
9. I membri della Commissione non devono essere Sindaco, Amministratori o Consiglieri comunali.

Art. 4 (Collaborazione, Sede, Spese)

1. La Commissione ha sede presso il Palazzo Municipale di Fontaniva e si avvale, per l'attività amministrativa/logistica della struttura/ufficio appositamente individuato dal Sindaco.-
2. Nella programmazione annuale dell'attività può formulare proposte, che impegnino economicamente l'Amministrazione, alla Giunta e al Consiglio per il reperimento dei fondi.- Le iniziative che verranno approvate saranno gestite congiuntamente dalla struttura di cui al precedente comma e dalla stessa Commissione.-
3. La Commissione potrà reperire sponsorizzazioni di iniziative.

4. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito; potrà essere riconosciuto un rimborso delle spese che verranno sostenute per missioni previamente autorizzate dal Sindaco.

Art. 5 (Programmi ed attività)

1. La Commissione propone al Consiglio Comunale, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, un programma delle proprie attività con l'indicazione anche dei riflessi finanziari.

2. I progetti dovranno essere presentati all'Amministrazione comunale entro il 30 settembre dell'anno antecedente.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Commissione invia al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e proposte; il Sindaco ne cura la trasmissione ai Consiglieri.

Art. 6 (Convocazione)

1. La convocazione della Commissione Pari Opportunità viene effettuata dal Presidente, per iscritto o per posta elettronica, almeno 5 giorni prima della data fissata e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.-

2. In casi di urgenza e necessità la Commissione sarà convocata a mezzo telefono e/o fax almeno 24 ore prima dell'incontro fissato.-

3. L'o.d.g. dovrà essere affisso all'albo pretorio e inserito in un'apposita sezione del sito internet del Comune.

Art. 7 (Validità delle sedute)

1. Le sedute della Commissione sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; in seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve essere assicurato un intervallo di almeno un'ora.

2. Le sedute sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.- In caso di assenza di entrambi la Presidenza viene affidata al componente più anziano d'età.

Art. 8 (Verbalizzazione)

1. Della riunione della Commissione Pari Opportunità viene redatto apposito verbale, nel quale devono essere indicati i presenti, gli argomenti trattati, le votazioni e le decisioni assunte.

2. I verbali devono essere sottoposti ad approvazione nella seduta successiva.

3. Copia dei verbali deve essere depositata agli atti del Comune per la consultazione da parte dei componenti.

4.. Le funzioni di verbalizzante sono esercitate da un membro della Commissione e/o dal dipendente facente parte della struttura logistica individuata dal Sindaco.

Art. 9 (Votazioni)

1. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Le votazioni devono essere a scrutinio palese, salva l'ipotesi in cui si deliberi su persone.

Art. 10 (Partecipazione)

1. Le riunioni della Commissione Pari Opportunità sono pubbliche. Il pubblico presente alle riunioni non può intervenire nel dibattito od assumere atteggiamenti che impediscano un regolare svolgimento dei lavori. Il Presidente ha facoltà di allontanare dalla sala le persone coinvolte e/o, in casi più gravi, sospendere i lavori.
2. I componenti della Commissione hanno facoltà di intervenire sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno per non più di 5 minuti e per un massimo di due interventi per argomento.- Potranno anche essere discussi argomenti non inseriti nell'ordine del giorno purché presentati e comunicati all'inizio della riunione.

Art. 11 (Attività del Presidente)

1. La Presidente ha facoltà di partecipare ad iniziative, anche fuori sede purché preventivamente autorizzate dal Sindaco, inerenti le materie di competenza della Commissione; in caso di impedimento potrà delegare uno o più membri della Commissione.
2. Ai partecipanti - se delegati ed autorizzati - compete il rimborso delle spese sostenute da liquidarsi con gli stessi criteri applicati agli Amministratori Comunali.

Art. 12 (Dimissioni, decadenza, cessazione)

1. Ciascun/a componente della Commissione Pari Opportunità cessa dalla carica in presenza delle seguenti situazioni:
 - dimissioni
 - decadenza
 - cessazione
2. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Sindaco che ne prende atto entro 10 giorni dalla loro protocollazione provvedendo alla surroga nei successivi 30 giorni.- Le dimissioni devono essere presentate per conoscenza al Presidente.-
3. La decadenza si verifica quando un componente rimane assente ingiustificato per tre sedute consecutive nell'arco dell'anno solare; compete al Presidente la segnalazione al Sindaco per l'adozione del provvedimento di decadenza.- In caso di inerzia del Presidente la segnalazione può essere fatta anche da un membro della Commissione.